

## MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI VULNERABILI

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 76 del dpr 445/2000)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e residente in via

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_), titolare della

fornitura di gas naturale in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

(Prov. \_\_\_\_\_) con il seguente (PDR) \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti

dell'Articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- preso atto che:
  - a) ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (decreto Aiuti bis), i **clienti finali domestici vulnerabili** hanno diritto a fruire delle condizioni di fornitura del servizio gas definite e regolate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (cd. servizio di tutela della vulnerabilità) che prevede un prezzo che riflette il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti ed aggiornati dalla medesima Autorità;
  - b) ai sensi del medesimo articolo, i **clienti vulnerabili gas sono definiti** come i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: **1)** si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17; **2)** rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; **3)** le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; **4)** di età superiore ai 75 anni.

### DICHIARA

Di voler essere rifornito alle condizioni di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità definite e regolate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG):

- 1) di trovarsi in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17, (ovvero rif.to del. ARERA 102/23/R/Gas del 14/3/23, art.1.1 lettera a), di essere titolare di un bonus sociale per disagio economico nell'anno in corso o nell'anno precedente).**

(Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (lettera a), e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (lettera b), è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.)

- a) Apparecchiature medico-terapeutiche così come individuate nella tabella (11A03347) del Ministero della Salute con Decreto del 13 gennaio 2011 (Funzione cardio-respiratoria, Funzione renale, Funzione alimentare e attività di somministrazione, Mezzi di trasporto ed ausili per il sollevamento per disabili, Dispositivi per la prevenzione e la terapia delle piaghe da decubito).
- b) Nuclei familiari con soglia ISEE sotto i 15.000 € e Famiglie numero (con almeno quattro figli a carico) con indicatore ISEE non superiore a 20.000 €. **N.B.:** per questi ultimi dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 €, indicatore valido per il 2023.

- 2) di rientrare tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

Secondo quanto stabilito dalla Legge 5/2/1992, n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; art.3: "1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali."

- 3) che l'utenza a me intestata è ubicata in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi.**

Così come definito dal Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile all'articolo. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile) gli eventi calamitosi sono così classificati gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa; c)

emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24 secondo cui il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25.

**4) che ha un'età superiore ai 75 anni.**

*Si precisa che, così come ha indicato l'Acquirente Unico, nella veste di gestore del S.I.I. – Sistema Informativo Integrato, nelle Specifiche Tecniche – Servizio di Tutela della Vulnerabilità dei clienti finali del mercato del gas naturale, versione 1.1, la condizione di cui al sopra riportato si intende al compimento del 76esimo anno di età nell'anno solare in corso*

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'esercente la vendita qualsiasi variazione, relativa alle informazioni di cui sopra, che possa comportare il venir meno di una delle precedenti condizioni.

Ai sensi dell'Articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si allega copia del documento di identità del sottoscrittore sig/ra \_\_\_\_\_.

Luogo e data

Firma del titolare della fornitura

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### NOTA ILLUSTRATIVA

Al fine di poter identificare i clienti finali che hanno diritto a fruire delle condizioni di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità definite e regolate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, **si richiede ai clienti finali domestici non già identificati come vulnerabili di autocertificarsi, compilando e restituendo all'esercente lavendita il presente modulo.**

In caso di mancata restituzione del presente modulo, il cliente **sarà servito alle condizioni di libero mercato previste dall'offerta scelta e sottoscritta.**

Maggiori informazioni sulla liberalizzazione del mercato gas e sulle condizioni di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità definite e regolate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente sono disponibili sul sito internet dell'Autorità (<http://www.arera.it/consumatori>) o contattando il numero verde 800.166.654 dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente.

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

1. **Il cliente domestico che desidera** essere rifornito alle condizioni di fornitura del **servizio di tutela della vulnerabilità** definite e regolate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente **deve autocertificare ditrovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:** trovarsi in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124; rientrare tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; avere intestata un'utenza ubicata in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Per ragioni di semplificazione amministrativa, il requisito relativo all'età anagrafica di cui al decreto Aiuti bis che qualifica anch'esso un cliente come vulnerabile è verificato direttamente dal venditore sulla base delle informazioni acquisite al momento della contrattualizzazione.
2. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare della fornitura o suo tutore, amministratore di sostegno o curatore speciale.
3. Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la sua irricevibilità, la fotocopia di un documento di identità – in corso di validità – del sottoscrittore la dichiarazione stessa.
4. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 101/2018, la sottoscrizione del presente modulo è da considerarsi esplicita autorizzazione al trattamento e all'archiviazione al fine di soddisfare la richiesta di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità alle condizioni riservate ai clienti vulnerabili definite e regolate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. I dati forniti con il presente modello saranno trattati esclusivamente ai fini dell'erogazione del servizio di tutela della vulnerabilità di cui al Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG).

**Il presente modulo debitamente compilato deve essere inviato ESCLUSIVANTE all'indirizzo mail: [clientivulnerabili@seienergia.it](mailto:clientivulnerabili@seienergia.it)**